



CIVETA
Consorzio Intercomunale del Vastese
Ecologia e Tutela dell'Ambiente



REPERTORIO

ANNO	NUMERO
2016	518

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO

X	ORIGINALE
	COPIA

NUMERO 518 DEL REGISTRO

DATA DI ADOZIONE 16/12/2016

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IVA MENSILE NORMALE E SPLIT PAYMENT
NOVEMBRE 2016



IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che:

- Il modello F24 unificato deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di Imposte sui redditi e ritenute alla fonte; Iva; IMU; TARES; Imposte sostitutive delle imposte sui redditi; Addizionale regionale e comunale all'Irpef, contributi e premi Inps, Inail
- Il modello è definito "unificato" perché permette al contribuente di effettuare con un'unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti;
- I contribuenti titolari di partita Iva hanno l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento, come previsto dal D.L. 223/2006;

Viste le nuove disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) relative a:

- **SPLIT PAYMENT – scissione pagamenti**

le pubbliche amministrazioni/consorzi di comuni acquirenti di beni e servizi, sebbene non rivestano la qualità di soggetto passivo dell' I.V.A., devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, del 23/01/2015, nel quale viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

l'Agenzia delle Entrate con una circolare ([la 6/E 2015](#)) ha chiarito che i professionisti sono esclusi dal meccanismo dello split payment;

- **REVERSE CHARGE – inversione contabile**

è il meccanismo che permette di far ricadere l'assolvimento dell'Iva sul destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, quando questi è soggetto passivo nel territorio dello Stato, e non sul del cedente o prestatore del servizio in questione.

Il cedente o il prestatore del servizio emette la fattura senza l'addebito dell'Iva che verrà invece integrata nella fattura da parte del ricevente o del destinatario del servizio in base alla relativa aliquota, che si aggiunge poi all'imposta e alla registrazione del documento nell'apposito registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, e degli acquisti;

- **IVA ESIGIBILITA'DIFFERITA – Pubbliche amministrazioni – fino a tutto il 31/12/2014**

Come stabilito dall'art. 6, quinto comma del D.P.R. n. 633/1972 "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo" (esigibilità ricondotta al momento in cui le operazioni si considerano effettuate). Ne consegue che in deroga alla regola generale dell'esigibilità dell'Iva, secondo la quale l'esigibilità dell'imposta (per l'Erario) si verifica nel momento in cui la cessione del bene o la prestazione del servizio si considera effettuata ai fini Iva, per tali operazioni il diritto dell'Erario di riscuotere l'imposta "a debito" risulta sospeso fino a che il corrispettivo pattuito non venga pagato dal destinatario del bene o del servizio stesso. Questo fino alle fatture emesse al 31/12/2014, prima dell'entrata in vigore dell'art.17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Considerato che la normativa vigente in materia fissa al giorno 16 del mese successivo il termine per la liquidazione delle imposte, tasse e premi di competenza di ciascun mese;

Richiamato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 75075 del 19/06/2013 recante le modifiche ai modelli di versamento "F24", "F24 Accise" e "F24 Semplificato", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24;

Acquisita in data odierna la nota a firma della Responsabile Ufficio di Contabilità, Dott.ssa Daniza Pomponio, prot.4410, che si allega alla presente per formarne parte integrate e sostanziale, con la quale la stessa ha provveduto al calcolo dell'IVA mensile, dopo le opportune registrazioni delle fatture, secondo i dettami della normativa vigente:

Considerato, altresì, che dall'UNICO 2016 scaturisce un saldo IRES a credito anno 2015 di € 11.042,20 da compensare nel modello F24 grazie al visto di conformità espresso dal Collegio dei Revisori;

Tutto ciò premesso e considerato, si determinano le seguenti imposte:



IVA MENSILE CODICE 6011	33.183,25
CREDITO IVA ANNO 2015 CODICE 6099	-11.042,20
SALDO IVA DA VERSARE	22.141,05

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Consorzio e le attribuzioni e competenze del sottoscritto direttore tecnico, giusta delibera del Commissario Straordinario n°112 del 07/11/2016;

Preso atto dei pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, ed espressi come segue:

- parere di regolarità tecnica: favorevole del Direttore Tecnico del consorzio Ing. Luigi Sammartino;
- parere di regolarità contabile: favorevole dell'Ufficio contabilità: Dott.ssa Daniza Pomponio;

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di disporre la compensazione delle somme sopradette nel rispetto delle indicazioni riportate nel prospetto predisposto dall'ufficio competente e di versare la residua somma di € 22.141,05 con apposito modello F24 online da trasmettere tramite il sistema Home Banking della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno – Filiale di Cupello per il successivo inoltro da parte del funzionario del consorzio avente opportuna autorizzazione dispositiva sul conto corrente;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio trasparenza del consorzio per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 e di disporre che il presente provvedimento sia reso noto mediante la pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Consorzio C.I.V.E.T.A.;
- di dare atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE TECNICO

F.to Ing. Luigi Sammartino



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e AMMINISTRATIVA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa.

Dalla sede consortile lì 16/12/2016

IL DIRETTORE TECNICO
F.to Ing. Luigi Sammartino

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Funzionario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e alla copertura finanziaria nel bilancio d'esercizio

RILASCIA

parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura di bilancio della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

Dalla sede consortile lì 16/12/2016

UFFICIO ECONOMICO/FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Daniza Pomponio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio informatico inserito nel sito istituzionale consortile www.civeta.it

Dalla sede consortile, lì 16/12/2016

UFFICIO AMMINISTRATIVO
F.to Sig.ra Rosanna D'Angelo